

Oggi, 21.03.2013, presso la sede di GALVANICHE RIPAMONTI S.p.A. si sono incontrati:

- GALVANICHE RIPAMONTI S.p.A. rappresentata dal Amministratore Sig. Sottile Francesco
- FIOM – CGIL di Milano rappresentata dal Sig. Stefano Bucchioni
- Presente la RSU aziendale

premessi che:

Lo scorso 5 dicembre 2012, a conclusione di un confronto che ha visto esclusione della Fiom Cgil dal tavolo di trattativa, è stato sottoscritto da Federmeccanica, Fim Uilm Fismic e Ugl un testo contrattuale che recepisce gli Accordi interconfederali separati, non firmati dalla Cgil, del 2009 sul modello contrattuale e del 2012 sulla produttività.

La Fiom ritiene ciò una violazione delle regole sulla democrazia e la rappresentanza contenute nell'Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 sottoscritto da Confindustria Cgil Cisl e Uil.

La Fiom-Cgil e la RSU, con riferimento all'intesa del 5 dicembre 2012, ribadiscono che le erogazioni salariali con essa definite, sono da intendersi un anticipo degli aumenti salariali dovuti e quindi erogazioni salariali non derogabili né modificabili nelle scadenze previste ( in osservanza quantomeno parziale dei precetti di cui all'art. 36 della Costituzione e dei principi di non discriminazione).

A seguito del mandato ricevuto dall'assemblea dei lavoratori, la Fiom Cgil e la RSU hanno richiesto di avviare il confronto in sede aziendale al fine di realizzare un accordo sulle normative applicabili in azienda, confermare il quadro di relazioni sindacali in essere e confermare la contrattazione aziendale fino ad oggi realizzata.

La FIOM e la RSU hanno dichiarato ultrattivo il CCNL del 20.1.'08 firmato da Federmeccanica e FIM, FIOM, UILM, ai sensi dell'art. 2 , sezione terza del predetto CCNL 20.1.2008.

Le Parti in attesa della ricomposizione del quadro generale che porti ad una stipula del CCNL condiviso da tutte le OO.SS. Maggiormente rappresentative convengono quanto segue:

**- Diritti sindacali**

Si conferma che alla Fiom Cgil e a tutte le sue articolazioni territoriali ed aziendali, continueranno ad essere mantenuti i medesimi diritti e nelle medesime quantità fino ad oggi riconosciuti in azienda.

I contratti collettivi aziendali devono essere approvati dai lavoratori attraverso lo strumento del referendum promosso dalle RSU e/o dalle OO. SS.. Per la validità della consultazione è necessaria la partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto.



**- Salario**

Le erogazioni salariali previste dall'intesa del 5 dicembre 2012 sono da intendersi come anticipo in attesa della stipula del CCNL condiviso fra tutte le OO.SS pertanto non saranno richieste né concesse deroghe nelle decorrenze delle erogazioni salariali costituenti i minimi tabellari.

**-Orario**

Eventuali cambiamenti di regime d'orario di lavoro, anche per gruppi di lavoratori, verranno concordati con la Rsu.

La richiesta di prestazioni straordinarie verrà concordata con la Rsu.

**-La malattia breve**

Le assenze per malattia, per quanto riguarda il trattamento delle malattie brevi e cioè quelle con certificazione inferiori o uguali a 5 giorni, continueranno ad essere retribuita al 100%.


I periodi di conservazione del posto e di trattamento economico, come definiti dall'apposito articolato contrattuale per i lavoratori con anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti trovano applicazione anche nel caso di contratti a termine.

Letto, confermato e sottoscritto

p. GALVANICHE RIPAMONTI S.p.A.



p. FIOM - CGIL



p. RSU



21/3/2013